

## **6. CONDIZIONI DI ATTUAZIONE**

### ***6.1. Coordinamento degli interventi dei Fondi Strutturali a livello centrale e locale***

#### **6.1.1. Autorità di gestione**

Le Autorità di gestione sono individuate nei rispettivi Programmi Operativi tra le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali, in base alle competenze giuridiche e istituzionali, alla stregua di quanto sotto precisato per il QCS.

Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi sono responsabili dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'Autorità di gestione designata per il Quadro Comunitario di Sostegno è:

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione  
Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali comunitari  
00100 Roma  
Responsabile: Direttore pro-tempore  
Posta elettronica: [segreteria tecnica.cdsqcs@tesoro.it](mailto:segreteria tecnica.cdsqcs@tesoro.it)

#### **6.1.2. Attività di coordinamento**

La scelta di attribuire la priorità alle Regioni in quanto nucleo centrale dell'attività di programmazione e di concentrarsi su interventi integrati che comportano diverse fonti di finanziamento, ha come diretta conseguenza la necessità di istituire un'efficace attività di coordinamento, sia a livello nazionale che regionale.

Nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, il coordinamento per l'attuazione del QCS è affidato all'Autorità di gestione. Essa dispone di una struttura composta da almeno 4 persone specificamente assegnate a tali compiti.

#### *Coordinamento per Fondo Strutturale*

L'Autorità di gestione del QCS assicura il coordinamento a livello di Fondi Strutturali. A tale scopo stabilisce con le Amministrazioni capofila dei singoli Fondi (di seguito indicate) idonee modalità operative per assicurare la necessaria unitarietà dei rapporti con le Autorità di gestione dei Programmi Operativi. Le amministrazioni capofila dei singoli Fondi, che assicurano il coordinamento delle attività relative, sono:

#### Attività del FESR

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione  
Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali comunitari  
Responsabile: Direttore pro-tempore  
Posta elettronica: [segreteria tecnica.cdsqcs@tesoro.it](mailto:segreteria tecnica.cdsqcs@tesoro.it)

#### Attività del FSE

Ministero del Welfare

DG UCOFPL

Responsabile: Direttore pro-tempore

Posta elettronica: [segreteriagen@welfare.gov.it](mailto:segreteriagen@welfare.gov.it)

#### Attività del FEOGA-Orientamento

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DG Politiche Comunitarie e Internazionali - Ufficio Strutture

Responsabile: Direttore pro-tempore

Posta elettronica: [fondist@politicheagricole.it](mailto:fondist@politicheagricole.it)

#### Attività dello SFOP

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

D.G. Pesca ed Acquacoltura

Responsabile: Direttore pro-tempore

Posta elettronica: [pescacq@politicheagricole.it](mailto:pescacq@politicheagricole.it)

L'Autorità di gestione del QCS, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni a supporto del coordinamento generale, si impegna a comunicare tempestivamente e con regolarità alle amministrazioni suelencate e alle Autorità di gestione dei Programmi Operativi eventuali elementi/posizioni di carattere generale a livello di QCS e che hanno ripercussioni «orizzontali» sugli interventi.

Le amministrazioni capofila per i singoli Fondi si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza, anche secondo le indicazioni e le richieste dell'Autorità di gestione del QCS. Appositi indirizzi di posta elettronica sono messi a disposizione da ciascuna amministrazione.

L'Autorità di Gestione del QCS sulla base delle informazioni relative allo stato di attuazione del QCS, incontra le Amministrazioni capofila per i singoli Fondi per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta l'Autorità di gestione del QCS lo ritiene opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del QCS, alle cui decisioni le Amministrazioni devono conformarsi.

L'Autorità di Gestione del QCS riferisce periodicamente al Comitato di Sorveglianza del QCS sull'attività di coordinamento effettuata.

#### *Coordinamento tra livello centrale e regionale*

E' indispensabile un coordinamento fra programmi regionali e nazionali per diversi ordini di motivi:

- evitare la sovrapposizione di interventi;
- garantire la coerenza degli interventi nello stesso settore;
- garantire la correlazione degli interventi al territorio.

L'Autorità di Gestione del QCS predispose un sistema informativo atto a verificare la «regionalizzazione» degli interventi nazionali (e viceversa), fornire informazioni a tutte le parti interessate, evitare qualsiasi sovrapposizione e massimizzare le sinergie. In tale contesto:

- ai Comitati di Sorveglianza dei programmi nazionali partecipano le regioni interessate;
- ai Comitati di Sorveglianza dei programmi regionali partecipano le amministrazioni centrali di settore;
- le Autorità di gestione dei programmi nazionali presentano periodicamente al Comitato di Sorveglianza dei programmi medesimi un documento di «regionalizzazione» degli interventi;
- le Autorità di gestione dei programmi regionali inviano periodicamente alle Amministrazioni nazionali di settore un documento che illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori di competenza;
- il Comitato di Sorveglianza del QCS discute almeno una volta l'anno un documento relativo al coordinamento territoriale degli interventi, redatto a cura dell'Autorità di Gestione del QCS.

#### *Coordinamento a livello regionale e di Programma Operativo*

Al fine di svolgere propriamente il ruolo di Autorità di Gestione, si deve prevedere un'adeguata attività di coordinamento a livello regionale, considerando che la funzione di programmazione e la gestione finanziaria sono strettamente collegate fra loro e devono essere gestite in maniera coordinata.

Un miglioramento del coordinamento a livello regionale potrebbe essere assicurato attraverso l'affidamento ad un'unica struttura delle attività di programmazione e di gestione finanziaria dell'intervento; tale indirizzo consentirebbe di riunire in capo ad un unico soggetto la capacità di prendere iniziative ed assumere decisioni rispetto ad altri servizi/direzioni regionali (assegnando compiti e responsabilità precisi a ciascun servizio interessato).

Un altro strumento di miglioramento del coordinamento, rilevato come buona pratica nel periodo 2000-2003, è rappresentato dall'organizzazione di riunioni periodiche, a scadenze ravvicinate, dell'Autorità di gestione con i responsabili di Fondo e di Asse prioritario, al fine di promuovere e migliorare l'unitarietà degli interventi, di monitorare congiuntamente l'avanzamento e di risolvere le problematiche connesse all'attuazione delle misure.

Inoltre, l'aspetto del coordinamento tra gli interventi di sviluppo regionale finanziati con i Fondi Strutturali e quelli finanziati con fonti nazionali assume un'importanza ancora maggiore a seguito della revisione di metà periodo del QCS e dell'orientamento, conferito alle risorse nazionali, in particolare a quelle destinate all'attuazione degli Accordi di Programma Quadro, a favore del raggiungimento degli obiettivi degli Assi prioritari. Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi potrebbero assumere un ruolo rilevante in tale contesto.

Di conseguenza le autorità regionali, valutando tali possibilità, indicano nei Programmi Operativi le disposizioni di attuazione del coordinamento.

L'Autorità di gestione del POR è responsabile del coordinamento del programma e per l'insieme dei Fondi Strutturali, assicurando il coordinamento degli uffici regionali capofila per Fondo. L'Autorità di Gestione del POR, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, indica le metodologie comuni e identifica soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del POR, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.

L'efficienza e l'efficacia di un miglioramento organizzativo possono essere assicurate soltanto con il contestuale rafforzamento della struttura amministrativa, affrontando in particolare le seguenti questioni:

- il rafforzamento delle funzioni e della struttura di coordinamento dell'Autorità di Gestione;
- sufficiente disponibilità di personale qualificato, la cui attività si concentri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
- creazione di una rete affidabile fra i servizi coinvolti negli interventi dei Fondi Strutturali (ossia definizione di procedure, creazione di reti interne, ecc.);
- creazione di sistemi di controllo della qualità;

L'Autorità di Gestione del QCS può finanziare, nell'ambito del PON ATAS, lo svolgimento di specifici audit sull'efficacia e l'efficienza delle strutture di attuazione dei Programmi Operativi di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma. Tali audit dovrebbero essere finalizzati ad individuare le criticità presenti ed a proporre le più opportune soluzioni per superarle. Nel caso di audit sui PON le relative relazioni saranno trasmesse alle Autorità di Gestione dei POR per la parte di competenza.

I Programmi Operativi Regionali indicano gli uffici delle amministrazioni regionali responsabili per i vari aspetti dell'attuazione a livello di programma. Nei Complementi di Programmazione vengono precisati la composizione, i compiti, le responsabilità e le modalità operative degli Uffici responsabili delle misure.

## ***6.2. Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali***

### **6.2.1. Orientamenti generali**

L'attività di partenariato, già adeguatamente attuata nella fase di predisposizione del piano di sviluppo del Mezzogiorno, dovrà trovare ulteriore impulso operativo nella implementazione dei programmi, con il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione del Programma.

In particolare:

- a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Sviluppo e Coesione, le Amministrazioni Centrali e le Regioni svilupperanno una periodica informazione alle autonomie locali ed alle parti economiche e sociali, onde ricevere osservazioni e proposte da utilizzare per l'efficace attuazione del QCS;

- b) le strutture di programmazione regionali dovranno definire, proporre e attuare con le strutture regionali di settore (singoli assessorati e, in particolare, quelli con competenze trasversali, e loro Dipartimenti e Direzioni) modelli organizzativi operativi di partenariato istituzionale con le Amministrazioni nazionali di settore e con la presenza attiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DPS, atti ad assicurare, per tutta la durata del presente QCS, un processo di consultazione continua e uno scambio di informazioni e di collaborazioni per attuare gli interventi, sulla base dell'esperienza maturata nella fase di programmazione;
- c) per la fase di predisposizione dei Complementi di programmazione, i Tavoli già attivati a livello regionale dovranno lavorare per contribuire a definire i criteri, le modalità e le procedure più idonei per dare tempestiva ed efficace attuazione alle singole misure programmate. La partecipazione e la concertazione nelle procedure, anche con le Amministrazioni centrali trasversali e di settore, costituiscono momenti determinanti per dare concretezza e certezza attuativa alle misure, attraverso il contributo delle rappresentanze delle categorie che saranno coinvolte poi nella realizzazione degli interventi;
- d) per le fasi di attuazione l'attività di concertazione dovrà essere sviluppata nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza, nei quali figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali. I Forum delle parti economiche e sociali, a livello nazionale e regionale, già attivati nelle fasi del processo di programmazione, continueranno a contribuire allo sviluppo del partenariato. Anche la valutazione intermedia offrirà un ambito di attuazione del partenariato.

Le Autorità di gestione del QCS e dei Programmi Operativi sono tenute a presentare, in occasione della prima riunione dei rispettivi Comitati di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

### **6.2.2. Autorità ambientali**

Nella prima fase di attuazione del QCS, le autorità ambientali hanno svolto con efficacia, anche avvalendosi del contributo tecnico della task force “ambiente” attivata nell'ambito del PON ATAS, il ruolo di promuovere l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, e di assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Per la seconda fase del QCS occorre ulteriormente consolidare l'azione delle Autorità Ambientali, soprattutto per creare, nell'ottica della Strategia di sviluppo sostenibile di Goteborg, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo. Le competenze delle Autorità Ambientali rimarranno quelle definite nella fase di avvio della programmazione<sup>73</sup>. Al livello di singolo POR, le modalità di interazione tra

---

<sup>73</sup> Le autorità ambientali nazionale e regionali, ognuno nei propri ambiti di competenza (rispettivamente interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni regionali), hanno il compito di:

Autorità Ambientale ed Autorità di Gestione sono state definite dai Piani Operativi di Cooperazione Sistemica (POCS), che dovranno essere aggiornati, laddove ritenuto necessario, sulla base dell'esperienza acquisita nella prima fase di attuazione. Gli aggiornamenti dovranno in particolare riguardare le occasioni di cooperazione tra Autorità Ambientale ed Autorità di Gestione. L'Autorità Ambientale dovrà riferire sulla attuazione dei POCS in occasione dei Comitati di Sorveglianza. Gli stessi compiti spettano all'Autorità Ambientale Nazionale, che agisce in qualità di Autorità per il QCS e per i PON.

Per garantire continuità all'azione delle Autorità Ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dovrà assicurare la piena operatività delle task force ambiente al livello centrale e regionale e svolgere, nel rispetto delle competenze proprie delle Autorità Ambientali Regionali, un adeguato ruolo di coordinamento delle loro attività, in modo da promuovere unità di indirizzi e rendere possibile una visione d'insieme dell'avanzamento del Programma verso il raggiungimento degli obiettivi di integrazione ambientale. E' altresì indispensabile rafforzare la cooperazione tra Autorità Ambientale e ARPA, che devono proseguire nel consolidamento della propria capacità operativa riferita all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

Appare inoltre cruciale che le Regioni, sulla base dell'esperienza maturata dalle rispettive Autorità Ambientali e delle lezioni apprese nell'ambito della Rete delle Autorità Ambientali e della Programmazione, si organizzino per consolidare, anche oltre il periodo di programmazione in corso, la funzione di integrazione della sostenibilità ambientale nell'azione ordinaria di governo. Poiché il tema della sostenibilità ambientale non può essere affrontato in una logica settoriale, l'azione di integrazione ambientale sarà tanto più efficace quanto più alle strutture che ne sono responsabili sarà assegnata una collocazione "orizzontale" all'interno dell'amministrazione regionale. Qualunque soluzione organizzativa scelta dalle Regioni dovrà comunque assicurare uno stretto raccordo con le strutture regionali di programmazione – anche attraverso l'eventuale coinvolgimento dei Nuclei di Valutazione e Verifica ex legge 144/1999; e, al fine di ottenere il necessario supporto informativo, con le ARPA.

Allo scopo di dare attuazione operativa a tali orientamenti:

– Al più tardi entro l'ultimo Comitato di Sorveglianza del QCS del 2004:

- 
- cooperare sistematicamente con le autorità di gestione degli interventi e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai Complementi di Programmazione), attuazione (compresa la definizione dei criteri di selezione dei progetti e la preparazione dei bandi di gara), sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;
  - assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
  - coordinarsi con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e Coesione e con la rete dei Nuclei regionali, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
  - in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
  - collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione dei Programmi Operativi, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione contiene un'analisi del ruolo svolto dalle autorità ambientali e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

- il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio fornirà un aggiornamento sul Servizio responsabile dello svolgimento del ruolo di Autorità Ambientale Nazionale per la seconda parte del ciclo di programmazione 2000-2006; sulle modalità con cui il Ministero garantirà la piena operatività delle Task Force “ambiente” al livello regionale e centrale, ed il loro coordinamento nell’ambito del Progetto Operativo ambiente del PON ATAS; e su come assicurerà un adeguato coinvolgimento, per gli aspetti di competenza, del sistema agenziale (APAT, ARPA) nell’attuazione della seconda fase del QCS. Qualsiasi aggiornamento della composizione e modalità operative delle Task force sarà comunicata per informazione alla Rete delle Autorità ambientali ed al Comitato di Sorveglianza del PON ATAS. Le relazioni annuali di esecuzione del PON ATAS e dei POR riporteranno, nel capitolo di competenza delle Autorità ambientali, l’organigramma delle task force ed una relazione sintetica sulle attività da esse svolte;
- ciascuna delle Amministrazioni Regionali valuterà assieme alla rispettiva Autorità Ambientale la necessità di aggiornare il rispettivo Piano Operativo di Cooperazione Sistemica (POCS) per la seconda fase di attuazione, trasmettendo al Comitato di Sorveglianza competente la eventuale nuova versione concordata;
- Entro il 31/12/2005, ciascuna delle Amministrazioni regionali consegnerà un documento di informativa al Comitato di Sorveglianza del rispettivo POR – per successivo inoltro al Comitato di Sorveglianza del QCS - circa le soluzioni istituzionali, organizzative e di allocazione di risorse, che si intendono adottare per dare continuità di medio-lungo periodo alla funzione attualmente svolta, nell’ambito dell’attuazione dei fondi Strutturali, dalle Autorità Ambientali, inclusa la riflessione sull’opportunità e le modalità per l’internalizzazione delle funzioni e competenze delle task force. Tale informativa verrà redatta seguendo delle linee guida che la Rete delle Autorità Ambientali sottoporrà all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del QCS entro il 30/06/2005.

La "*Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari*", istituita nel corso della programmazione 1994-1999, ai cui lavori partecipano anche i rappresentanti delle Autorità Ambientali e i rappresentanti delle Autorità di Gestione delle Regioni dell'Obiettivo 2, ha raggiunto nel corso della prima fase di attuazione del QCS risultati di notevole rilievo, come riconosciuto anche dalla Commissione Europea.

La "*Rete*" riunisce i rappresentanti delle autorità ambientali nazionale e regionali, i rappresentanti delle Autorità di Gestione degli interventi nazionali e regionali, i rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali, i rappresentanti dei servizi della Commissione Europea. Il coordinamento della "*Rete*" è posto sotto la responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, di concerto con il Ministero dell'Ambiente.

La "*Rete*" costituisce una sede di coordinamento, di riflessione, di formazione, di confronto, di messa in comune delle esperienze e di elaborazione di proposte, di criteri e di metodologie attinenti agli aspetti ambientali delle azioni dei Fondi Strutturali.

La "Rete" si riunisce a scadenze regolari, sotto la presidenza congiunta del MEF e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, ed ha riferito e riferisce sui suoi lavori al Comitato di Sorveglianza del QCS almeno una volta l'anno.

Per la seconda fase di attuazione del programma, occorre favorire la diffusione, anche in ambito europeo, dei lavori finora svolti nell'ambito della rete; e fare sì che, capitalizzando l'esperienza acquisita, la "Rete" possa contribuire ad individuare soluzioni per la prosecuzione del percorso di integrazione ambientale.

La diffusione dei risultati raggiunti verrà perseguita mediante un sistematico aggiornamento del sito Web della rete, e mediante l'avvio di iniziative di scambio di esperienze con la "*Rete comunitaria delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali*", (alla cui promozione la Rete Italiana sta dando un significativo contributo) e con "*Reti*" gemelle negli altri paesi dell'Unione Europea, per le quali sarà cruciale il coinvolgimento propositivo e operativo della Commissione Europea. A tal fine la Segreteria Tecnica della "Rete" dovrà essere opportunamente potenziata.

Allo scopo di promuovere sinergie in materia di monitoraggio e statistiche ambientali, la composizione originaria<sup>74</sup> della "Rete" verrà allargata a rappresentanti dell'APAT, delle ARPA, e dell'ISTAT. Il coordinamento della "Rete" continuerà ad essere posto sotto la responsabilità del MEF, Dipartimento per le politiche di sviluppo, Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio.

Per la seconda fase di attuazione del QCS, accanto alle problematiche tecniche e metodologiche strettamente riferite alla realizzazione del programma in corso (riferite sia all'Asse I dei POR che all'integrazione ambientale in temi di altri Assi – specie aree urbane, sviluppo locale, trasporti), verrà dato adeguato rilievo, nelle attività della "Rete", alla diffusione degli strumenti finora messi a punto al complesso della programmazione regionale; alla riflessione sulla promozione della sostenibilità ambientale nell'impostazione del successivo ciclo di programmazione; ed alla internalizzazione dei meccanismi di integrazione ambientale nelle modalità ordinarie di azione delle amministrazioni regionali, come garanzia di continuità dei risultati raggiunti grazie all'apporto dei Fondi Strutturali.

### **6.3. Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari**

Con riferimento ai compiti descritti all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e alle procedure indicate all'art. 32, si deve valutare accuratamente l'organizzazione dei flussi finanziari per consentire un efficace trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.

È importante migliorare l'efficienza del sistema, tenendo conto delle caratteristiche delle procedure finanziarie per il periodo 2000-2006 (art. 31 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999). I principali elementi da considerare sono:

---

<sup>74</sup> La Rete si compone attualmente di rappresentanti delle autorità ambientali nazionale e regionali, i rappresentanti delle autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, i rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali, i rappresentanti dei servizi della Commissione Europea. Per l'espletamento delle funzioni tecniche, organizzative e amministrative, la "Rete" si avvale di una Segreteria tecnica. I membri della rete sono in collegamento con un sistema di posta elettronica.

- il miglioramento del sistema contabile a livello di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi, per quanto riguarda in particolare le relazioni fra le amministrazioni regionali e gli organismi responsabili dell'attuazione di singole misure;
- il miglioramento e la semplificazione delle procedure di trasferimento a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
- la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e la definizione di procedure di controllo incrociato che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali di cui all'art. 37 del Regolamento (CE) 1260/1999 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione Europea;
- lo sforzo di rendere le procedure di bilancio compatibili con quelle relative ai Fondi strutturali, e in particolare la definizione di una struttura più flessibile del bilancio stesso, anche attraverso una semplificazione delle voci di bilancio, ovvero preferibilmente, il cumulo in uno stesso capitolo di spese aventi diverse fonti di finanziamento (comunitaria, nazionale e regionale), prevedendo, in tal caso, allegati analitici ai bilanci regionali contenenti l'indicazione dell'effettivo utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento. A tale proposito è opportuno rilevare e valutare la trasferibilità delle buone pratiche esistenti, anche nel contesto delle Regioni Obiettivo 2;
- la possibilità di rilevare e gestire, a livello di bilancio, le risorse "liberate" dall'imputazione ai Programmi Operativi di progetti finanziati originariamente con fonti nazionali.

### **6.3.1. Autorità di pagamento**

Come indicato agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, l'Autorità di pagamento è l'autorità responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi strutturali cui hanno diritto. La funzione di Autorità di pagamento può essere attribuita ad una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali. Le funzioni dell'Autorità di pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

Della supervisione e del coordinamento dell'organizzazione dei flussi finanziari, è responsabile il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, che riferisce periodicamente e puntualmente al Comitato di Sorveglianza del QCS.

Le Autorità di pagamento dei Programmi Operativi sono designate nell'ambito dei programmi stessi.

### **6.3.2. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: Regioni**

La gestione delle risorse finanziarie rientra nella competenza di ciascuna Regione interessata che vi provvede sulla base della legislazione amministrativa e contabile di livello nazionale e regionale.

Il sistema di contabilità è quello del bilancio regionale che evidenzia appositi capitoli per gli interventi in esame. Una particolare codificazione deve rendere possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai Programmi Operativi nell'ambito della contabilità generale.

Dal punto di vista informatico, le operazioni sono supportate dai sistemi attivati presso gli Uffici di Ragioneria e di Bilancio delle singole Regioni. Riguardo ai circuiti finanziari:

- le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate presso la Tesoreria Centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea;
- le Regioni, nel rispetto delle procedure di contabilità, prelevano le risorse da detti conti per eseguire, mediante le rispettive Autorità di pagamento, le erogazioni in favore dei beneficiari finali, in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria.

Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi Regionali descrivono in ciascun programma il circuito finanziario e indicano le procedure di bilancio utilizzate e i miglioramenti realizzati o da realizzare rispetto al periodo di programmazione 1994/1999, se del caso con un calendario vincolante di attuazione, tenendo conto della riforma del sistema di contabilità regionale avviata con il Decreto Legislativo concernente "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni" e con particolare riferimento agli elementi principali citati al punto 6.3.

### **6.3.3. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie: Amministrazioni Centrali**

La gestione delle risorse è di competenza di ciascuna Autorità di pagamento del Programma Operativo, che vi può provvedere sulla base delle seguenti modalità alternative:

- (1) utilizzo delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite il Fondo di rotazione della legge n. 183/87. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili è il SIRGS;
- (2) gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento tramite propri capitoli del bilancio dello Stato, (cui il fondo della legge 183/87 versa le relative somme) nell'ambito delle unità previsionali di base «Intese istituzionali di programma» relative ai centri di responsabilità coinvolti nell'attuazione dei programmi, così come disciplinate dall'art. 2, comma 203 della legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni;
- (3) gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di pagamento, attraverso contabilità speciali, già autorizzate per legge, su cui il fondo della legge n. 183/87 versa le somme.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3, le operazioni contabili sono supportate dai sistemi informativi degli Uffici di bilancio delle Amministrazioni, nonché dalla tesoreria statale (punto 3).

Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi, descrivono in ciascun programma il circuito finanziario e indicano le procedure di bilancio utilizzate e i miglioramenti realizzati o da

realizzare rispetto al periodo di programmazione 1994/1999, se del caso con un calendario vincolante di attuazione.

#### **6.3.4. Esecuzione finanziaria degli interventi**

Il sistema contabile a livello di Programma Operativo, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve essere in grado di garantire:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel Programma Operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

I Programmi Operativi devono indicare le caratteristiche dei sistemi contabili utilizzati e le azioni effettuate o previste (se del caso con il relativo calendario di attuazione) per assicurare una sana e corretta gestione finanziaria. Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi sono responsabili dell'adeguamento dei rispettivi sistemi contabili.

L'Autorità di gestione del QCS collabora con la RGS-IGRUE, nell'indirizzare le Autorità di Gestione dei singoli Programmi Operativi ai fini del corretto funzionamento dei sistemi contabili, fermo restando che l'efficienza di tali sistemi rappresenta un requisito da considerare ai fini della valutazione della capacità di gestione del programma.

#### **6.3.5. Modalità di attivazione dei flussi**

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

Con l'avvenuta erogazione dell'acconto, da parte della Commissione, lo Stato provvede per quanto di competenza a valere sulle risorse stanziato per il cofinanziamento nazionale. Le Autorità di pagamento trasferiscono celermente le anticipazioni comunitarie e nazionali ai soggetti attuatori, onde consentire agli stessi di disporre della necessaria dotazione finanziaria per l'avvio delle operazioni.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e certificate dall'Autorità di pagamento.

Le Autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione Europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa a titolo informativo -

anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico - all'Autorità di Gestione del QCS. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite ai Programmi Operativi devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro idoneo mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini previsti dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Ove la Commissione ritenesse di non poter rispettare tali termini, ne dà notizia motivata all'Autorità di gestione del QCS, all'Amministrazione capofila per il Fondo interessato ed all'Autorità di pagamento dell'intervento entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 32.

### **6.3.6 Utilizzo delle risorse liberate**

Le risorse rinvenienti alle AdG dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata dalle AdG entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate") vengono totalmente e tempestivamente reinvestite dalle stesse AdG, per la realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei Complementi di Programmazione.

Le regole attraverso le quali tali condizioni possono essere anche concretamente poste a verifica sono definite come segue.

- *La quantificazione*

Il meccanismo del reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio delle rendicontazioni, scattano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite

“risorse liberate”, non è inferiore all’importo riferito al “costo del progetto imputato al QCS come “costo pubblico dell’operazione” - al netto dell’autofinanziamento regionale, - cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate, conformemente alle esigenze dei casi concreti, è realizzata attraverso le informazioni tratte dal sistema di monitoraggio nazionale, avendo a riferimento la data di avvio del progetto e la loro identificazione come progetti che liberano risorse, puntualmente indicati sulla scheda progetto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE rende disponibile all'Autorità di gestione del QCS un report predefinito, contenente, per Programma Operativo e misura, l'elenco e l'ammontare dei progetti coerenti, selezionati e certificati alla Commissione europea.

- *La destinazione territoriale delle risorse liberate*

La disponibilità del dato quantitativo delle risorse potenzialmente liberate costituisce il primo presupposto su cui costruire la verifica della relativa destinazione: quella territoriale, che costituisce elemento essenziale di verifica per i programmi nazionali, ma non per i programmi regionali e quella per obiettivi, che costituisce viceversa elemento centrale per entrambi i livelli di programmazione.

In tale contesto risulta di assoluta e primaria importanza monitorare le decisioni sulla destinazione dei rientri dei PON che hanno giurisdizione su territori più ampi di quelli ammissibili all’ob. 1, per evitare fuoriuscite di risorse da tali territori a vantaggio di altri ed anche assicurare una equilibrata allocazione delle risorse liberate tra le diverse Regioni in considerazione degli specifici fabbisogni settoriali.

- *La finalizzazione settoriale e per misura delle risorse liberate*

La riallocazione “per misura e azione” avviene a discrezione delle Autorità di Gestione, purché essa assicuri un apporto diretto agli obiettivi, sia effettuata all’interno dello stesso Asse prioritario che ha generato i rimborsi e sia aderente ai criteri previsti, nei Programmi Operativi 2000/2006, per le misure di riferimento, così come dettagliati nei Complementi di Programmazione, ciò fermo restando che l’identificazione degli assi/settori/misure destinatari delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006.

Nei casi eccezionali in cui la riallocazione può comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, essa dovrà essere chiaramente esplicitata e motivata dalle singole Adg e formerà oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma operativo interessato.

- *La continuità degli interventi nella successione dei cicli di programmazione comunitaria.*

Il sempre maggiore avvicinamento tra obiettivi e regole della programmazione comunitaria e di quella nazionale finanziata con risorse aggiuntive rende sempre più concreta la possibilità di indifferenza delle fonti di copertura di progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche in vista delle esigenze di tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione.

▪ *Relazioni informative*

Sulla base della preventiva quantificazione dell'ammontare delle risorse liberate, le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi inviano annualmente, a partire dal 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Autorità di Gestione del QCS per l'eventuale informativa al Comitato di Sorveglianza del QCS, apposite relazioni nelle quali sono specificati:

- le misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l'elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specifica del titolo, importo e tempistica di attuazione di ciascun progetto;
- i criteri di ammissibilità e selezione previsti dai rispettivi Complementi di Programmazione, sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

Il rispetto di questi requisiti costituirà elemento di valutazione in sede di determinazione delle allocazioni finanziarie relative al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali.

#### ***6.4. Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo***

##### **6.4.1. Attività e procedure di gestione**

La gestione complessiva delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali viene effettuata dalle amministrazioni titolari degli interventi, che vi provvedono mediante gli uffici a ciò preposti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Tale definizione si estrinseca in un documento, adottato secondo le procedure legislative o amministrative in vigore, che impegna le singole strutture attraverso l'individuazione delle persone responsabili, del personale e dei supporti informatici disponibili, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento e i rapporti con le Autorità di Gestione del QCS o dei Programmi Operativi;
- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione degli interventi;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo.

Eventuali deleghe di compiti e responsabilità devono essere espressamente indicate.

Nei Programmi Operativi saranno indicate le modalità di attuazione delle misure di assistenza tecnica finalizzate al potenziamento delle strutture dedicate alle attività connesse all'utilizzo

dei Fondi Strutturali, anche con il ricorso diretto a professionalità esterne, con incarichi a tempo determinato e con procedure di evidenza pubblica basate sulla pre-definizione di profili professionali specifici.

Dall'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 1994-1999 si evince che uno dei maggiori punti di debolezza nella gestione del programma risiede nella complessità e rigidità delle procedure amministrative. In tal senso è indispensabile un'ulteriore azione volta alla semplificazione delle procedure che sarà condotta su impulso di un gruppo di lavoro all'uopo costituito nell'ambito del Comitato di Sorveglianza QCS e avrà come oggetto:

- l'immediato utilizzo da parte delle Regioni delle opportunità esistenti offerte dalla legislazione nazionale per semplificare le procedure (vale a dire le leggi «Bassanini»);
- l'uso più sistematico degli strumenti esistenti intesi ad accelerare il processo decisionale, principalmente nel settore dei lavori pubblici («conferenze di servizi», «intese istituzionali di programma», «accordi di programma») ed il miglioramento in parallelo dei metodi operativi (in particolare un più ampio ricorso al principio del «silenzio-assenso»);
- lo snellimento delle procedure di selezione delle operazioni attraverso la riduzione/eliminazione di passaggi amministrativi superflui e il decentramento delle responsabilità.

I Programmi Operativi forniscono un quadro delle azioni concrete che si intendono adottare a tale riguardo.

Il Comitato di Sorveglianza del QCS viene informato almeno una volta all'anno sui progressi registrati in tale contesto.

Nel quadro della revisione di metà periodo dei Programmi Operativi, in funzione dei risultati dell'analisi condotta dall'esercizio di autovalutazione e dalla valutazione intermedia, potranno essere concordati orientamenti più precisi per ciascun programma per il rafforzamento delle strutture amministrative e il miglioramento delle procedure di gestione e attuazione, con l'eventuale fissazione di obiettivi e scadenze vincolanti.

Il buon completamento del percorso di adeguamento delle strutture e di miglioramento delle condizioni d'attuazione, fissato nel QCS e nei Programmi Operativi, è indispensabile per dotare il Mezzogiorno di un sistema di istituzioni efficienti ed adeguate ai compiti che sono loro affidati. Questo è un obiettivo fondamentale che deve essere raggiunto.

Nel corso del periodo 2004-2006 è pertanto necessario, tra l'altro, impegnarsi in un esercizio concreto di semplificazione delle procedure d'attuazione degli interventi, garantendo la piena coerenza tra strutture e compiti ed organizzando una funzione efficiente di controllo di qualità delle procedure amministrative.

#### **6.4.2. Informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione**

I Fondi Strutturali costituiscono il contributo concreto dell'Unione europea allo sviluppo economico degli Stati membri ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. In questo contesto è fondamentale garantire, attraverso adeguate azioni di informazione e

pubblicità, l'accessibilità alle opportunità offerte dai Fondi Strutturali e promuovere nell'opinione pubblica la conoscenza degli interventi realizzati e dei relativi benefici per le comunità locali.

Le azioni in materia di informazione e pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 che nel suo allegato definisce il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi Strutturali.

#### *Obiettivi delle azioni informative e pubblicitarie*

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità sono i seguenti:

- Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dai Fondi Strutturali e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati.
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci.
- Comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli Stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.
- Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

#### *Il piano delle azioni di comunicazione*

Le Autorità di gestione dei programmi dovranno predisporre, all'interno dei Complementi di Programmazione, i piani delle azioni di comunicazione che dovranno contenere i seguenti elementi:

- obiettivi delle azioni e pubblico cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;
- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

I Piani di Comunicazione dovranno accompagnare i processi di attuazione dei Programmi Operativi e pertanto passare gradualmente dalla priorità della fase di avvio, di informazione ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai Fondi Strutturali, alla priorità della fase di regime di dare conto degli stati di attuazione e dei risultati conseguiti. Inoltre, dovrà essere sensibilizzata l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo, specificando le missioni dei vari Fondi Strutturali.

Le metodologie e gli strumenti di comunicazione dei Piani dovranno essere definiti tenendo conto che il funzionamento dei Fondi Strutturali è complesso e, come tale, non è sempre comprensibile ai cittadini. Sarà pertanto necessario porre la massima attenzione sia ai contenuti che al linguaggio (es. meno testo e più illustrazioni) da utilizzare per la comunicazione in relazione agli specifici target di destinatari.

In relazione all'esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori svolto dalle Amministrazioni centrali e regionali, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, le Autorità di gestione del QCS e dei Programmi Operativi, ognuno per il proprio livello di competenza, provvederanno:

- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali e all'eliminazione di doppioni nelle responsabilità;
- ad una più ampia diffusione dell'uso dell'informatica (ossia la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all'istituzione di «unità di assistenza tecnica» a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all'utilizzo concreto dei Fondi comunitari;
- alla predisposizione di un programma di scambi di esperienze.

Inoltre, per quanto riguarda l'allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si dovrà fare riferimento alle norme definite nell'allegato al Regolamento n. 1159/2000.

#### *Ruolo delle Autorità di gestione e dei Comitati di Sorveglianza*

A livello sia di QCS sia di Programma Operativo, le Autorità di Gestione devono provvedere, informandone i rispettivi Comitati di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per assicurare e migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi Strutturali Comunitari.

In particolare le Autorità di gestione sono responsabili:

- dell'identificazione di un «responsabile per la comunicazione»;
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- della periodicità dell'informazione;
- dell'organizzazione di riunioni periodiche con le “parti” e la stampa. (ad esempio i regolamenti interni dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi possono prevedere l'organizzazione di conferenze stampa e conferenze aperte al pubblico in occasione delle loro riunioni).

I Responsabili per la comunicazione del QCS e dei Programmi Operativi saranno designati in occasione della prima riunione dei Comitati di Sorveglianza e presenteranno, in occasione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, specifiche relazioni sullo stato di attuazione dei Piani evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno

utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione dei Programmi Operativi, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Le Autorità di gestione dovranno garantire adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dai Comitati di sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

#### *Valutazione delle azioni informative e pubblicitarie*

Le valutazioni dei Programmi Operativi, soprattutto in relazione alla scadenza del 2005 per gli aggiornamenti delle valutazioni intermedie, dovranno contenere una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

### **6.4.3. Sorveglianza**

#### *Comitati di Sorveglianza*

Il Comitato di Sorveglianza del QCS è istituito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è composto da:

- l'Autorità di gestione del QCS, che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero del Welfare;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole e forestali (agricoltura);
- un rappresentante del Ministero per le Politiche agricole e forestali (pesca);
- un rappresentante di ciascuna Autorità di gestione dei Programmi Operativi Nazionali e regionali;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
- un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni centrali trasversali di cui alla delibera CIPE del 14 maggio 1999<sup>75</sup>, la cui presenza non sia già garantita ad altro titolo;
- un rappresentante per ciascuna delle altre Amministrazioni centrali responsabili dei "tavoli nazionali" di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998<sup>76</sup>, la cui presenza non sia già garantita ad altro titolo;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale nazionale (Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio);
- un rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità;
- un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- una rappresentanza della Commissione Europea;
- un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI);

---

<sup>75</sup> Sanità, Pari opportunità, Ambiente e Tutela del Territorio, Dipartimento Aree Urbane Presidenza Consiglio dei Ministri, Commercio Estero, Politiche Comunitarie, Affari Regionali, Funzione Pubblica.

<sup>76</sup> Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Protezione Civile Presidenza Consiglio dei Ministri, Solidarietà sociale, Affari Esteri, Comunicazioni.

- i rappresentanti delle parti economiche e sociali (nel numero massimo di 8) e delle ONG (nel numero massimo di 2, di cui almeno una espressione delle ONG ambientali);
- un rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un rappresentante dell'UPI (Unione Province d'Italia) e un rappresentante dell'UNCCEM (Unità Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani);
- un rappresentante di ciascuna delle autonomie funzionali di cui alla delibera CIPE 14 maggio 1999.

I rappresentanti delle parti economiche e sociali nel Comitato di Sorveglianza del QCS saranno designati dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999 in materia di partenariato, in accordo con il quadro istituzionale, giuridico e finanziario vigente, entro un mese dall'istituzione del Comitato di Sorveglianza del QCS, individuati sulla base di un accordo tra le parti interessate, che definisca sia le regole per garantire la più ampia informazione partenariale, sia i criteri di designazione secondo principi di pariteticità, rappresentatività e responsabilità. I rappresentanti delle ONG saranno designati dal FORUM del terzo settore, entro un mese dall'istituzione del Comitato di Sorveglianza del QCS.

I Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi sono istituiti a livello di regione o di amministrazione centrale e la loro composizione riflette quella del Comitato di Sorveglianza del QCS.

Di norma sono membri di tali Comitati: l'Autorità di Gestione; l'Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale sulle politiche dei Fondi Strutturali; le Amministrazioni nazionali capofila dei Fondi Strutturali (come individuate al paragrafo 6.1.2); l'Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87; le Amministrazioni, diverse dall'Autorità di gestione, titolari di linee di intervento all'interno dei Programmi Operativi; le Amministrazioni responsabili delle politiche individuate come trasversali (Ambiente e Pari Opportunità), secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale; le Autorità ambientali competenti per ambito territoriale.

Ai lavori dei Comitati partecipano a titolo consultivo: una rappresentanza della Commissione Europea; un rappresentante, se del caso, della BEI; i rappresentanti delle pertinenti parti istituzionali, economiche e sociali e delle ONG, individuati tenendo conto delle specificità dei singoli Programmi Operativi.

La composizione dei Comitati di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta dei Comitati stessi.

I membri dei Comitati di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla loro istituzione.

I criteri fondamentali sui quali basare la scelta della rappresentanza dei partner economico e sociali e delle ONG, sia a livello di QCS sia a livello di Programmi Operativi, saranno quelli del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza, della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli interventi programmati e della competenza, tenuto conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile.

Con apposito regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni dei Comitati di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato dai Comitati di Sorveglianza nel corso della loro prima riunione.

I Comitati di Sorveglianza si riuniscono almeno due volte l'anno e sono presieduti dalle rispettive Autorità di gestione.

L'Autorità di gestione del QCS, su indicazione delle Autorità di Gestione dei PO, provvede a elaborare il calendario delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi e a comunicarlo alle Amministrazioni interessate con congruo anticipo (almeno 4 settimane prima della data prevista per le riunioni).

Per il periodo 2004-2006, nel quadro di un utilizzo più mirato delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi e alla luce dei risultati della valutazione intermedia, il Comitato di Sorveglianza del QCS indica periodicamente i temi di particolare importanza da inserire all'ordine del giorno delle riunioni dei Comitati stessi (ad esempio, tematiche relative all'attuazione di assi prioritari o di settori all'interno degli assi), assicurando il coordinamento tematico e la rotazione degli approfondimenti.

Inoltre, sarà opportuno migliorare il coordinamento tra Comitati di Sorveglianza (o organismi analoghi) di forme di intervento diverse ma operanti sullo stesso territorio regionale (es. iniziative comunitarie, azioni innovatrici), assicurando le opportune modalità di dialogo (es. presenza incrociata di rappresentanti delle diverse Autorità di gestione).

Infine, nel corso del periodo 2004-2006, dato il progressivo allineamento delle regole e modalità di programmazione delle risorse nazionali per lo sviluppo, rispetto a quelle del presente QCS, l'Autorità di gestione del QCS presenterà con cadenza annuale al Comitato di Sorveglianza del QCS una relazione sul coordinamento della programmazione nazionale e comunitaria. Specifiche attività di valutazione congiunta potranno essere effettuate.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il Comitato di Sorveglianza del QCS si avvale del supporto organizzativo e tecnico di specifiche strutture appositamente individuate e/o istituite a cura dell'Autorità di gestione del QCS.

Al Nucleo di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici - Unità di verifica - del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è attribuita la funzione di effettuare, in posizione di indipendenza funzionale, verifiche sulla corretta e tempestiva attuazione degli interventi, nonché verifiche mirate al controllo di qualità dei sistemi strumentali all'attuazione della programmazione 2000-2006. Esso riferisce almeno una volta l'anno al Comitato di Sorveglianza del QCS sui risultati dell'attività svolta.

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza del QCS, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello

stesso, sarà costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti contenuto e, comunque, congruo all'entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del QCS è istituita presso:

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione  
Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali Comunitari  
Ufficio obiettivo 1  
I – 00100 ROMA  
Responsabile: Direttore pro-tempore  
Posta elettronica: [segreteria tecnica.cdsqcs@tesoro.it](mailto:segreteria tecnica.cdsqcs@tesoro.it)

Parimenti, i Comitati di Sorveglianza degli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e regionali saranno supportati da apposite Segreterie Tecniche, alla stregua di quanto previsto per il Comitato di Sorveglianza del QCS.

Infine, per tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle Amministrazioni centrali responsabili dei “tavoli nazionali” e di quelle che svolgono funzioni di carattere trasversale rispetto alla programmazione e gestione degli interventi, saranno istituite, presso ciascuna di queste Amministrazioni, apposite Segreterie Tecniche formate da personale interno all'Amministrazione con il compito di fissare standard, requisiti, metodi, indicatori di verifica, anche al fine di valutare la coerenza degli interventi con le politiche nazionali.

Le spese di funzionamento di tali segreterie, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

I Comitati di Sorveglianza svolgono i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS e nei regolamenti interni. Assicurano inoltre il seguito degli adempimenti derivanti dalla chiusura delle forme di intervento del periodo 1994/1999.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza del QCS, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni, definite in partenariato con le Autorità di gestione dei Programmi Operativi, per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del QCS.

In ogni caso il Comitato di Sorveglianza del QCS, al più tardi nel mese di settembre 2002, delibererà eventuali riprogrammazioni di risorse tra le forme di intervento, sulla base delle previsioni aggiornate delle domande di pagamento inviate dallo Stato membro (ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999), come pure delle prospettive di disimpegno automatico alla data del 31.12.2002, nel rispetto dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda le modifiche del QCS.

Ogni Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

### *Gruppi di lavoro specifici*

Come strumento di coordinamento e di approfondimento di tematiche specifiche, vengono istituiti dal Comitato di Sorveglianza del QCS alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, che si riuniscono a scadenze regolari e riferiscono al Comitato stesso almeno una volta l'anno.

I gruppi di lavoro sono presieduti dall'Autorità di gestione del QCS o da un'altra amministrazione designata dal Comitato di Sorveglianza del QCS, su proposta dell'Autorità di gestione. L'amministrazione che presiede il gruppo di lavoro è responsabile della predisposizione dei documenti e delle relazioni, relativi ai lavori dei gruppi, da presentare al Comitato di Sorveglianza del QCS.

I seguenti gruppi di lavoro possono essere costituiti contestualmente al Comitato di Sorveglianza del QCS, il quale, se del caso, delibererà sulle modalità di funzionamento dei gruppi:

- Gruppo di lavoro "Risorse umane"
- Gruppo di lavoro "Pari opportunità"
- Gruppo di lavoro "Agricoltura e sviluppo rurale"
- Gruppo di lavoro "Pesca"
- Gruppo di lavoro "Trasporti"
- Gruppo di lavoro "Ricerca, Società dell'Informazione, Innovazione "
- Gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio"
- Gruppo di lavoro " Capacity building"
- Gruppo di lavoro "Risorse culturali e turismo"
- Gruppo di lavoro "Sviluppo locale e Internazionalizzazione"
- Gruppo di lavoro "Informazione e pubblicità"
- Gruppo di lavoro "Ammissibilità delle spese"

La tematica "Ambiente e sviluppo sostenibile" sarà approfondita nell'ambito della "*Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari*".

Le tematiche "Città" e "Progetti integrati" saranno approfondite attraverso l'organizzazione di incontri periodici (di norma a cadenza annuale) a cura dell'Autorità di gestione del QCS.

Il Comitato di Sorveglianza del QCS, se necessario, potrà decidere di istituire ulteriori gruppi di lavoro.

### *Modifica del QCS*

Il QCS può essere modificato nel rispetto di quanto indicato all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

#### **6.4.4. Sistema di monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio del QCS e dei Programmi Operativi deve permettere di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L'Autorità di Gestione del QCS, anche per il tramite dell'IGRUE e delle Amministrazioni che ai vari livelli ne sono responsabili, garantisce, fin dal momento dell'approvazione del QCS stesso, l'attivazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio e si impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività, a partire dal 31.12.2000 per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 14, 2° comma del DPR 38/98, dandone comunicazione alla Commissione Europea.

Considerata la rilevanza della piena operatività del sistema di monitoraggio per l'attività di sorveglianza e gestione dei programmi cofinanziati, dopo il 31.12.2000 la Commissione Europea valuterà la situazione e, nel caso di mancata o incompleta messa in opera del sistema, comunicherà all'Autorità di gestione del QCS i provvedimenti che riterrà opportuno adottare, ivi compresa la facoltà di non dare corso ad alcuna richiesta di pagamento riguardante gli interventi inseriti nel QCS o singoli Programmi Operativi fino alla completa messa in opera del sistema.

L'Autorità di gestione del QCS indirizza e coordina a livello metodologico – sentito l'IGRUE, in stretto raccordo con le Autorità di gestione dei singoli programmi e in parallelo con la contestuale attivazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cui la normativa nazionale attribuisce la competenza specifica del supporto tecnico per la gestione del sistema di monitoraggio a livello territoriale) - l'impostazione del sistema di monitoraggio a livello di ogni singolo Programma Operativo e Fondo Strutturale, assicurando che sia improntata a modelli e procedure omogenee e, in ogni caso, al rispetto dei seguenti criteri di base:

- piena valorizzazione delle esperienze positive di monitoraggio già rilevabili per il ciclo di programmazione 1994-99 e, in particolare, delle competenze interne alle singole amministrazioni titolari di programmi;
- immediata adozione nel modello di monitoraggio del sistema di indicatori di programma (finanziari, procedurali e di avanzamento fisico);
- definizione di modelli omogenei relativi all'attività di monitoraggio dei programmi del QCS 2000-2006 (tabelle, indicatori sintetici, analisi comparative, elaborazioni) efficaci e coerenti rispetto agli obiettivi di alimentazione del sistema di valutazione dei programmi e rappresentazione delle informazioni necessarie per l'attività di sorveglianza del programma.

#### *Raccolta e flussi di dati*

Per ciascun Programma Operativo i dati vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura designato dall'Autorità di gestione del Programma Operativo, anche con la costituzione di adeguate strutture tecniche interne.

Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'Autorità di gestione del Programma Operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio.

L'Autorità di gestione del Programma Operativo attiva tempestivamente, in coerenza con quanto indicato all'inizio del presente punto, un sistema di monitoraggio che preveda il processo di identificazione dei progetti ammessi a finanziamento (a partire dalla loro selezione), la loro imputazione al sistema informativo, le modalità di caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali, la verifica della qualità degli stessi, i reporting periodici di avanzamento aggregati per Fondo strutturale e per misura.

Inoltre, l'Autorità di gestione del QCS adotterà le iniziative per assicurare che, anche attraverso l'impiego di una struttura tecnica centrale, vengano espletate le operazioni di ricezione, aggregazione ed elaborazione ai fini della loro trasmissione alla Commissione Europea, secondo le modalità e le frequenze stabilite.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti specifici di ciascun Fondo Strutturale.

#### *Monitoraggio finanziario*

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura, Asse prioritario e Programma Operativo, al piano finanziario vigente per ciascun Programma Operativo e complemento di programmazione.

#### *Monitoraggio fisico*

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nei Programmi Operativi e nei Complementi di Programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Con riferimento agli interventi in agricoltura e per lo sviluppo rurale, una particolare attenzione andrà posta alla rilevazione delle informazioni previste dal sistema di monitoraggio nazionale come base di riferimento per una puntuale risposta al questionario valutativo comune definito a livello comunitario, ferma restando l'esigenza di predisporre a questo scopo anche rilevazioni specifiche.

#### *Monitoraggio procedurale*

Il monitoraggio procedurale viene attivato per tutti i Programmi Operativi definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione

della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

#### *Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati*

Per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, Asse prioritario, Programma Operativo, QCS. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di “categoria di intervento” indicato dalla Commissione Europea, come riportato in allegato C.

I dati di monitoraggio finanziario del QCS, disaggregati per programma, Asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi a cura dell’Autorità di gestione del QCS alla Commissione Europea – Direzione Generale della Politica Regionale su supporto informatico con cadenza trimestrale fino a dicembre 2004 e bimestrale dopo tale data. Le modalità di trasmissione sono decise in accordo tra la Commissione Europea e l’Autorità di gestione del QCS: il periodo intercorrente tra la data di riferimento dei dati e quella di trasmissione alla Commissione Europea non può superare i 40 giorni. I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali dei Programmi Operativi, predisposte dalle rispettive Autorità di gestione. Un’aggregazione dei dati a livello di QCS sarà fornita annualmente al Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

#### *Validazione e controllo qualità*

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati fanno oggetto di un’azione di validazione e di controllo qualità, a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Unità di verifica, al fine di verificarne la coerenza, la sicurezza e l’affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni. Una specifica procedura permette l’individuazione tempestiva dei “punti di crisi”.

#### *Reporting e coordinamento delle fonti informative*

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi e del QCS in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT. Lo schema di tale presentazione standard è deciso dal gruppo di lavoro “Valutazione e monitoraggio” e deve includere elementi di raffronto con altre fonti informative, come specificato qui di seguito, ed evidenziare eventuali scostamenti.

In tale ottica, a partire dal 2004 le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Programma Operativo e di Fondo strutturale. Un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione Europea con cadenza periodica, almeno quattro volte l'anno (entro il 28 febbraio, 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre), per ciascun Programma Operativo e Fondo strutturale. Resta ferma la possibilità di presentare un'ulteriore domanda di pagamento, ove necessaria, entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare il disimpegno automatico delle risorse. E' necessario evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell'ultima parte dell'anno.

I dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengono allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l'utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

A partire dal giugno 2004, l'Autorità di gestione del QCS provvede a fornire una rappresentazione congiunta (in termini di contenuti e frequenza) dei dati di attuazione finanziaria provenienti dalle diverse fonti informative disponibili (sistema di monitoraggio, richieste di pagamento trasmesse alla Commissione e previsioni di spesa).

#### *Autovalutazione*

L'esercizio di autovalutazione delle misure, lanciato dal Ministero dell'Economia in collaborazione con le Autorità di gestione dei Programmi Operativi nel corso del periodo 2002-2003, ha ottenuto buoni risultati e ha messo i Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi nelle condizioni di adottare decisioni utili per il miglioramento dell'attuazione degli interventi.

Ciascuna Autorità di Gestione stabilirà le modalità operative di svolgimento dell'autovalutazione, sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con il MEF-DPS.

E' necessario prevedere la reiterazione dell'esercizio, con cadenza annuale, nel periodo 2004-2006.

### *Assistenza tecnica e buone pratiche*

In caso di esigenze puntuali di rafforzamento e di miglioramento del sistema di monitoraggio e di coordinamento delle fonti informative, specifiche azioni di assistenza tecnica potranno essere finanziate a carico del PON ATAS.

E' inoltre opportuno trarre vantaggio dalle buone pratiche esistenti presso le Amministrazioni centrali e regionali, al fine di una loro diffusione rapida.

### *Accesso all'informazione*

I dati di monitoraggio, a livello di Asse prioritario, del QCS sono disponibili all'interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza del QCS. Analoga disponibilità deve essere assicurata a livello di ciascun Programma Operativo.

Il Comitato di Sorveglianza del QCS stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

## **6.4.5. Valutazione**

### *Impostazione dell'attività di valutazione del QCS*

La corretta attuazione del QCS e dei relativi Programmi Operativi rendono necessaria l'attivazione di un sistema di valutazione articolato per programmi ma fortemente coeso ed omogeneo per quel che riguarda procedure, metodi, tecniche e contenuti.

A tal fine l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea assicurano un'impostazione dell'attività di valutazione del QCS coordinata all'interno del sistema nazionale di valutazione, operativa dal 31.12.2001 anche nelle sue articolazioni settoriali e territoriali. Tale attività, basata su metodologie, tecniche e procedure condivise e omogenee, è caratterizzata dall'obiettivo di raggiungere livelli qualitativi elevati in tutte le sue articolazioni, di responsabilità di committenza e gestione, di ricerca valutativa e dei prodotti conoscitivi e realizzata sulla base di dati e informazioni aggiornati e metodi adeguati per l'analisi dell'andamento e degli effetti dei programmi, della coerenza e dell'efficacia delle azioni realizzate.

### *Sistema di valutazione del QCS 2000-2006*

Nell'ambito delle sue competenze istituzionali di soggetto tecnico responsabile a livello nazionale della valutazione degli investimenti pubblici, il Nucleo tecnico di valutazione e verifica – Unità di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze , anche al fine di conseguire l'obiettivo di rendere il processo di valutazione pienamente operativo per tutti i Programmi Operativi nell'intero arco di attuazione del QCS , fornisce un supporto tecnico e metodologico all'Autorità di gestione del QCS sulle attività volte alla costruzione, all'attivazione e alla piena operatività del sistema di valutazione del QCS 2000-2006. L'Unità di Valutazione assicura altresì, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA, la sorveglianza tecnica sulle attività di valutazione intermedia del QCS e dei singoli programmi.

Nel quadro di questa funzione di indirizzo e di coordinamento tecnico-metodologico per le attività di valutazione, l'Unità di Valutazione opera in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi del FSE e del FEOGA e di concerto con il Gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio" previsto nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS, che include anche i valutatori dei Programmi Operativi e del QCS.

In tale contesto, all'Unità di valutazione sono attribuiti compiti di coordinamento al fine di:

- pervenire entro il 31.12.2001 all'attivazione della rete per le regioni Obiettivo 1 del sistema nazionale di valutazione basato sull'attività di coordinamento e di indirizzo svolta a livello centrale e sul funzionamento a regime della rete dei "nuclei regionali e centrali di valutazione e verifica" (art 1 della legge 144/99). Il Sistema nazionale di valutazione per le regioni dell'Obiettivo 1 orienta, organizza e indirizza l'attività di valutazione a livello territoriale; propone e applica metodologie e procedure di valutazione condivise; diffonde le attività di valutazione a livello territoriale anche attraverso attività di formazione e informazione; costituisce il riferimento per le strutture di valutazione esterne alla pubblica amministrazione (e in particolare per i valutatori indipendenti del QCS e dei singoli programmi) al fine di elevare la qualità, l'efficacia e la confrontabilità delle attività di valutazione;
- definire e applicare, nel quadro del sistema di valutazione del QCS, le metodologie e le tecniche per le valutazioni di risultato e di impatto dei programmi e delle azioni attuate nel quadro della programmazione dei Fondi Strutturali;
- assicurare che l'attività di valutazione, ai diversi livelli, sia svolta sulla base di un set di informazioni, di dati e di indicatori di programma coerente, adeguato e omogeneo – stimolando, a tale fine, anche la produzione e il miglioramento della qualità delle informazioni statistiche, da parte del sistema statistico nazionale, in coerenza con le indicazioni della delibera CIPE n. 177/99 – nonché valutare, in particolare, in collaborazione con i responsabili dell'attività di monitoraggio, la gestione, l'aggiornamento e l'eventuale necessità di integrazione del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e dei singoli programmi;
- costituire il soggetto di riferimento attraverso il Sistema nazionale di valutazione per le regioni Obiettivo 1, integrato dai Nuclei per la funzione di valutazione di secondo livello (di verifica di qualità delle attività di valutazione) in relazione sia alle valutazioni intermedie e relativo aggiornamento, sia ad altre attività valutative realizzate nel quadro dell'attuazione del QCS e dei singoli programmi. Tale funzione di valutazione di secondo livello ha l'obiettivo di fornire indicazioni e sostegno per il miglioramento qualitativo delle attività di valutazione, anche promuovendo la discussione e lo scambio di esperienze sui metodi di ricerca, sull'organizzazione delle attività di valutazione e sulla diffusione dei risultati. In relazione all'andamento delle attività di valutazione, la rete del Sistema nazionale di valutazione per le regioni dell'Obiettivo 1 fornisce periodiche informative al Comitato di Sorveglianza del QCS;
- promuovere, indirizzare e orientare sotto il profilo tecnico-metodologico l'attivazione di valutazioni in itinere ed ex-post di grandi progetti e di progetti integrati territoriali (o comunque di progetti e interventi significativi per programmi o settori) come strumento volto a migliorare le performance attuative dei Programmi Operativi e a favorire la graduale diffusione della cultura della valutazione;
- definire e promuovere le migliori condizioni per rafforzare il contributo dei processi di valutazione al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle politiche di sviluppo al fine di contribuire a rendere permanenti i risultati conseguiti all'interno del QCS.

### *Valutazione intermedia*

L'Autorità di gestione del QCS è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del QCS in collaborazione con la Commissione Europea. A tal fine si avvale del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica – Unità di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Gruppo di Lavoro "Valutazione e monitoraggio". Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi sono responsabili dell'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea.

La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e dei singoli programmi.

L'Autorità di gestione del QCS, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica – Unità di Valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio", predisponde, nel più breve tempo possibile, orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia, con particolare riferimento a:

- predisposizione di modelli standardizzati di bandi di gara per la selezione dei valutatori indipendenti;
- individuazione di un set di indicatori di riferimento per i Complementi di Programmazione;
- metodologia comune per le relazioni di valutazione;
- introduzione di criteri di qualità per le attività di valutazione.

Le procedure di selezione dei valutatori indipendenti del QCS e dei Programmi Operativi sono completate (con la stipula del contratto) a cura delle rispettive Autorità di gestione entro il 31.12.2001.

Se la procedura di selezione del valutatore indipendente di un Programma Operativo non è completata entro tale data, la Commissione Europea non dà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento riguardante tale intervento, e ciò fino all'avvenuto completamento della procedura stessa. Il Programma Operativo in questione non beneficia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

### *Aggiornamento delle valutazioni intermedie*

L'aggiornamento delle valutazioni intermedie avviene entro la tempistica prevista dall'art. 42 del Regolamento 1260/1999 (31.12.2005), sulla base di quanto appreso, nella prima fase di valutazione intermedia in relazione alle più idonee modalità organizzative e ai più appropriati metodi di ricerca, e delle indicazioni derivanti dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1 con il coordinamento dell'Unità di valutazione e dalla Commissione Europea. Tale esperienza e indicazioni

confermano l'importanza e suggeriscono il rafforzamento della definizione di chiare domande di valutazione, di una adeguata funzione di gestione della valutazione e di un indirizzo dell'attività fortemente orientato alla valutazione degli effetti dei programmi.

L'aggiornamento delle valutazioni è infatti finalizzato all'analisi dei risultati e dell'impatto dei programmi, in relazione a temi strategici chiaramente identificati; particolare rilievo riveste anche l'analisi sulla capacità delle politiche di sviluppo di incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg.

In particolare, appare opportuno utilizzare l'occasione dell'aggiornamento delle valutazioni per focalizzare l'attività di valutazione in ambiti considerati di primaria importanza nella strategia e contribuire così a rafforzare l'orientamento dell'attuazione al conseguimento di risultati reali nella società e nell'economia delle regioni interessate.

A sostegno dell'individuazione di alcune tematiche e domande di valutazione da affrontare nell'aggiornamento e per rafforzare il ruolo della valutazione nel processo decisionale, l'Autorità di gestione del QCS, con il supporto della rete del Sistema di valutazione per le regioni Obiettivo 1, promuove specifiche iniziative tese anche a favorire il più ampio coinvolgimento dei differenti livelli di responsabilità nelle singole amministrazioni.

L'organizzazione delle attività di aggiornamento delle valutazioni intermedie (identificazione dei valutatori e stipula dei contratti) è perfezionata entro il 31.10.2004.

#### *Valutazione ex-post*

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione Europea, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

#### *Supporto all'attuazione del QCS e alle strutture tecniche delle Amministrazioni titolari degli interventi.*

Al fine di assicurare il conseguimento del sistema di obiettivi globali e specifici alla base del QCS e dei singoli Programmi Operativi e condizioni adeguate di qualità, omogeneità ed efficacia nelle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione attuate a livello di QCS e di ogni singolo programma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – a fianco dell'azione del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali volta a promuovere e verificare l'attuazione dei singoli Programmi Operativi in cui il QCS si articola – attiverà una funzione orizzontale di supporto su temi specifici individuati in accordo con l'Autorità di gestione del QCS. La responsabilità di tale funzione è affidata al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Unità di Valutazione, che opera in posizione di indipendenza.

La costituzione e l'avvio, nelle amministrazioni centrali e regionali, in base all'art.1 della legge 144 del 1999, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici deve consentire di rafforzare le strutture tecniche delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione

dei programmi del QCS, favorire la creazione di una “rete” di strutture tecniche in grado di elaborare, diffondere, utilizzare e migliorare l’insieme di metodologie (per la selezione dei progetti, per la valutazione dei progetti e dei programmi, per il monitoraggio) da adottare per garantire al QCS e ai programmi adeguati livelli di qualità, trasparenza ed efficacia e, per questa via, creare le condizioni per rendere permanente e continuo il contributo della valutazione al miglioramento della qualità e dell’efficacia delle politiche di sviluppo.

Nell’ambito del proprio ruolo di struttura di riferimento per l’Autorità di gestione del QCS e in qualità di componente della Rete dei nuclei (prevista dall’art. 1 legge 144/99 e formalmente costituitasi nel corso del 2003), il Nucleo tecnico di valutazione e verifica – Unità di Valutazione svolge un’azione di proposta e di attivazione di confronto tecnico e metodologico per favorire l’effettivo operare comune e in “rete” dei nuclei istituiti in ognuna delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi e in ognuna delle Amministrazioni con competenze trasversali. Tale attività è volta a contribuire a rendere più omogenee, efficaci, tecnicamente qualificate le attività di analisi, valutazione, monitoraggio e sorveglianza da attivare su ogni Programma Operativo.

Le Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi e le Amministrazioni con competenze trasversali presso cui sono istituiti i nuclei si impegnano a favorire la partecipazione dei nuclei alle attività comuni in modo da attivare il migliore scambio di esperienze e di buone pratiche e da diffondere sul territorio procedure, metodologie, approcci operativi e di valutazione in grado di consentire livelli di attuazione dei programmi rispettosi dei criteri esplicitamente delineati nel QCS e quindi coerenti con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia dei Programmi Operativi.

Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica – Unità di Valutazione e gli altri nuclei collaborano con le Autorità di gestione per la gestione tecnica delle attività di valutazione e assicurano un ruolo attivo nella diffusione di competenze valutative nel personale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quello impegnato nell’attuazione dei programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali.

Le Autorità di gestione, nell’ottica di rendere più diffuso e continuo il contributo della valutazione al miglioramento delle politiche di sviluppo, si impegnano ad assicurare che i programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione tecnica del personale impegnato nell’attuazione dei programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali siano caratterizzati da adeguati livelli qualitativi dell’attività formativa e improntati a modalità operative delle azioni formative basate su requisiti minimi comuni sul piano dei contenuti didattico-informativi, delle procedure, delle tecniche e delle metodologie proprie dei Fondi Strutturali e delle politiche di sviluppo.

#### **6.4.6. Controllo**

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all’art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta alle Amministrazioni

titolari degli interventi medesimi, sulla base della normativa nazionale vigente e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 438/2001.

Le Autorità di gestione dei Programmi Operativi sono responsabili, ai sensi dell'art. 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

Al fine di garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di sana e buona gestione finanziaria, e in particolare dell'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E. – coordina e indirizza le azioni per la realizzazione dei sistemi di gestione e di controllo anche al fine della loro armonizzazione.

Le attività di controllo vengono espletate sia in itinere che ex-post,, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, che ogni Autorità di gestione dei programmi deve garantire, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo dovrà essere affidata ad un ufficio funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di gestione sia dalle Autorità di pagamento.

Tale ufficio sarà responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica, nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura.

Fatta salva la possibilità di ricorrere ad organismi esterni, tale funzione dovrebbe preferibilmente essere mantenuta all'interno dell'Amministrazione.

Il recepimento del modello organizzativo proposto ed il mantenimento all'interno dell'Amministrazione della funzione di verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo rappresentano uno dei requisiti per l'accesso alla riserva di premialità.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E. - darà indicazione, entro sei mesi dall'approvazione del QCS, alle Autorità di gestione dei programmi per la predisposizione di un'adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l'individuazione di eventuali carenze e rischi nell'esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa);
- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un'analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E. – svolge la sua attività di controllo sia in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g, del DPR 28/04/1998, n. 154, sia in base a quanto previsto dall'accordo bilaterale sottoscritto con la Commissione Europea.

Detti controlli sono eseguiti, tra l'altro, con le modalità previste dall'articolo 7 del Regolamento CEE 2185/96, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di verifiche amministrativo-contabili.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dalle Autorità di gestione degli interventi a livello centrale e regionale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. sia di propria iniziativa, sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi o dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea;
- dalla Commissione Europea;
- dalla Corte dei Conti Europea e dalla Corte dei Conti Italiana.

#### *Esiti dei controlli*

A controllo ultimato, viene predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi, o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E., si attiene agli accordi bilaterali con la Commissione Europea e alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e provvede all'invio delle schede riguardanti le irregolarità riscontrate al competente Organo di coordinamento presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie comunica alla Commissione Europea le irregolarità riscontrate, conformemente alla normativa vigente, e la informa delle azioni amministrative e giudiziarie intraprese per il recupero dei fondi perduti.

La relazione prevista dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 viene redatta e inoltrata a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E.

L'Autorità di gestione dell'intervento, opportunamente ed adeguatamente informata sugli esiti dei controlli, assume, in conformità agli articoli 34, 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

#### **6.4.7. Specificità di attuazione dei progetti integrati**

A partire dagli elementi identificativi dei progetti integrati, indicati nella sezione 3.10, i Complementi di Programmazione devono evidenziare i seguenti aspetti.

- identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;
- individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;
- indicazione della strategia di intervento;
- procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;
- identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
- eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
- integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con il pertinente quadro normativo di riferimento;
- eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.).

La Regione provvede a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di Misura del POR interessati dal progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all'Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo Programma Operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

In relazione al diverso livello di maturazione dei processi avviati e, conseguentemente, alla necessità di esplicitare, nella seconda fase di attuazione, il percorso attuativo dei singoli progetti integrati, indispensabile per valutarne l'effettiva sostenibilità all'interno dell'orizzonte temporale di riferimento del QCS, le Autorità di gestione dovranno completare le procedure di approvazione e finanziamento di ciascun progetto integrato individuato entro il 31.12.2004.

Entro il 30.06.2005 per ciascun progetto integrato dovrà inoltre essere definito un cronogramma analitico di attuazione; i Programmi Operativi potranno pertanto contribuire al finanziamento dei soli progetti integrati dotati del suddetto cronogramma analitico, alla data prevista. Il cronogramma analitico di attuazione sarà in seguito verificato con cadenza almeno semestrale a cura delle Autorità di gestione. Una specifica informativa a tale proposito sarà fornita ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi.

I progetti integrati che non rispettano le scadenze suindicate dovranno essere esclusi dai Programmi Operativi e dal finanziamento comunitario, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati da parte delle Autorità di gestione e con l'accordo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo interessato. Tuttavia, al fine di non penalizzare i territori più deboli, i partenariati locali in questione potranno beneficiare di specifiche azioni di assistenza tecnica nell'ambito del PON ATAS.

Le Autorità di Gestione adatteranno tutte le iniziative necessarie a garantire il completamento del percorso attuativo delle misure che contribuiscono al finanziamento dei progetti integrati entro i termini previsti per la chiusura dei programmi. A tal fine, nel caso di progetti integrati il cui orizzonte attuativo supera la scadenza del 31.12.2008, le Autorità di gestione dovranno assicurarne, prima della chiusura del programma, il successivo completamento attraverso il sostegno di altre fonti di finanziamento.

### **6.5. Criteri per l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza**

Nel corso della prima fase di attuazione del QCS vengono attuati due meccanismi di incentivazione della capacità di gestione dei Fondi Strutturali e di modernizzazione dell'azione della P.A.: la riserva comunitaria del 4% e nazionale del 6%.

L'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale è subordinata alla valutazione della rispondenza dei programmi ai criteri predefiniti, attraverso il confronto in partenariato, sulla base:

- per quanto riguarda la riserva comunitaria del 4%: del raggiungimento dei livelli-soglia stabiliti per ciascuna delle tre categorie della riserva comunitaria (efficacia, gestione, attuazione finanziaria);
- per ciò che concerne la riserva nazionale del 6%: del rispetto dei tre criteri individuati (avanzamento istituzionale, integrazione degli interventi, concentrazione degli interventi) sulla base degli indicatori a tal fine selezionati.

In attuazione di quanto previsto all'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la valutazione dell'efficacia ed efficienza dei programmi, propedeutica all'assegnazione della riserva comunitaria, è effettuata, in concertazione con la Commissione, entro il 31 dicembre 2003.

L'assegnazione delle relative risorse ai Programmi Operativi più efficaci ed efficienti è effettuata a metà percorso e comunque non oltre il 31 marzo 2004. I suddetti Programmi Operativi saranno adattati conformemente agli articoli 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'attribuzione delle risorse relative alla riserva nazionale del 6% ai programmi positivamente valutati a questo fine sulla base dei criteri e degli indicatori prestabiliti, è effettuata per l'intero importo non oltre il 31 dicembre 2002. Le relative risorse verranno incluse nei piani finanziari dei rispettivi programmi a partire dal 2004, sulla base di una distribuzione annuale costante per ciascuno degli esercizi riferiti al triennio 2004-2006.

#### *Criteri per l'attribuzione della riserva comunitaria del 4%*

Le procedure e le modalità tecniche per l'attribuzione della riserva comunitaria sono definite sulla base di una proposta dell'Autorità di gestione del QCS elaborata in partenariato con la Commissione Europea e presentata nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS.

La proposta è finalizzata a premiare:

- a) relativamente all'efficacia:
  - la capacità di rispettare le previsioni in termini di avanzamento fisico dei programmi;
- b) relativamente alla gestione:
  - la capacità dell'Autorità di Gestione di recepire tempestivamente un modello organizzativo di gestione e controllo efficace e affidabile;
  - l'applicazione di criteri di selezione dei progetti che tengano conto di criteri di efficienza economica, di sostenibilità ambientale e di miglioramento delle pari opportunità;

- il tempestivo avvio della valutazione intermedia e l'organizzazione dell'attività secondo modalità che assicurino la disponibilità e la qualità del rapporto di valutazione previsto per metà periodo;
  - la realizzazione e la diffusione di analisi ed approfondimento degli aspetti più rilevanti del mercato del lavoro e degli effetti occupazionali degli interventi;
- c) relativamente all'attuazione finanziaria:
- la capacità di superare le previsioni di spesa, fissate per evitare il disimpegno automatico delle risorse;
  - la capacità delle amministrazioni locali e regionali di selezionare proposte progettuali che offrono elevate opportunità di coinvolgimento del settore privato nel finanziamento e nella gestione degli interventi.

*Criteria per l'assegnazione della riserva nazionale del 6%*

Le procedure e le modalità tecniche per l'attribuzione della riserva nazionale sono definite sulla base di una proposta dell'Autorità di gestione del QCS, presentata nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS, tenuto conto del "Documento di orientamento" in allegato ( ALL.D) al presente QCS.

La proposta è finalizzata a premiare:

- a) relativamente all'avanzamento istituzionale:
- la capacità delle amministrazioni titolari di programmi di attuare alcuni degli aspetti più importanti del processo di riforma e semplificazione della P.A. e di fare in modo che tali aspetti siano recepiti anche a livello locale;
  - la tempestiva attivazione di strutture e procedure amministrative e organizzative che permettano di elevare la qualità delle scelte programmatiche e progettuali e di rendere più efficace l'attuazione dei programmi;
  - la capacità delle Regioni di attuare processi di riforma settoriali che permettano di introdurre elementi di competizione nei servizi pubblici e di creare le condizioni conoscitive e programmatiche per indirizzare le scelte di investimento;
- b) relativamente all'integrazione:
- la capacità delle Regioni di mettere in atto le condizioni affinché i progetti integrati siano attuati con tempestività, secondo linee guida omogenee per tutte le Regioni;
  - la capacità delle Amministrazioni centrali di assicurare la coerenza fra le strategie dei PON e la programmazione a livello regionale, attraverso strumenti di coordinamento degli interventi di interesse comune;
- c) relativamente alla concentrazione:
- il Programma Operativo che concentra, rispetto agli altri programmi, più risorse su un numero limitato di obiettivi.

## **6.6 *Iniziative a sostegno della fase di attuazione 2004-06***

La seconda fase di attuazione del QCS mira a rafforzare l'orientamento degli interventi verso risultati rilevanti e di qualità per i cittadini e le imprese, e a consolidare l'operato della pubblica amministrazione per migliorare, ai diversi livelli di governo, i servizi offerti. Allo stesso tempo, come già indicato nel paragrafo 6.4.5, in questa seconda fase vengono rafforzati tutti gli strumenti finalizzati all'analisi dei risultati in ambiti di primaria importanza per la strategia del QCS e dello sviluppo regionale, al fine di sostenere l'attuazione di programmi e, in particolare, dei processi innovativi con impatti significativi di lungo periodo.

Al fine di accrescere la capacità delle amministrazioni ad orientare la propria azione verso il conseguimento di tali obiettivi, vengono introdotti tre strumenti di incentivazione del comportamento delle amministrazioni. Tali strumenti, che traggono insegnamento dalla lezione della prima fase e accrescono l'affidamento sulla responsabile autonomia dei soggetti attuatori, potranno favorire progressi nella gestione e qualità dell'azione amministrativa e nell'avanzamento delle riforme di settore lungo le linee in parte già intraprese e permetteranno di dare comunicazione in modo diffuso dei risultati raggiunti. A tali strumenti, di seguito descritti, se ne aggiunge un quarto, consistente nella focalizzazione delle attività di valutazione così come descritto nel paragrafo 6.4.5.

### **6.6.1 Sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità**

Alla luce dei risultati positivi di avvio dei processi di riforma e modernizzazione amministrativa ottenuti con le riserve del 6% e del 4%, si considera necessario assicurare un monitoraggio pubblico di tali processi, sia per accertare in quale misura e in quali tempi i risultati già acquisiti potranno essere consolidati, sia per garantirne una diffusa conoscenza.

Sarà a questo fine costruito un sistema di informazione trasparente e accessibile alle parti economiche e sociali e pubblico, alimentato dalle singole Autorità di Gestione dei P.O. secondo un formato semplice e comune a tutti i soggetti coinvolti. Il sistema conterrà indicatori di avanzamento istituzionale della riserva nazionale del 6% e un indicatore della riserva comunitaria del 4% relativo alla valutazione degli effetti occupazionali, integrati con alcuni elementi informativi aggiuntivi illustrati nell'Allegato E. Tali elementi informativi permetteranno di monitorare gli ulteriori progressi nel conseguimento degli obiettivi delle riserve. Sulla base di tali informazioni comparabili, verrà redatta annualmente una relazione da parte dell'UVAL, con il supporto dell'Ufficio modernizzazione amministrativa del DPS, in collaborazione con rappresentanti della Rete dei Nuclei, che potrà essere discussa nell'ambito degli incontri con il Forum delle Parti Economiche e Sociali. Essa sarà volta a identificare la natura dei progressi istituzionali conseguiti e, conseguentemente, fornire elementi di indirizzo alle amministrazioni per il consolidamento di tali risultati.

### **6.6.2 Riserva centrale per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa**

Al fine di consolidare e rendere irreversibili alcuni risultati di miglioramento dell'efficienza e della buona gestione amministrativa che hanno concorso ai positivi risultati della fase 2000-2003, è istituita, a valere sulle risorse nazionali aggiuntive, una riserva finanziaria che intende conseguire i seguenti obiettivi:

- consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio;
- consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria;
- consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria;
- miglioramento dell'informazione su interventi cofinanziati dal FSE;
- consolidamento dell'informazione sull'articolazione territoriale degli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle modalità di concertazione ad essi sottostanti.

Tali fondi saranno assegnati in assoluta analogia con le procedure adottate per la riserva nazionale del 6%, per indicatore e in funzione del numero di indicatori soddisfatti. Si tratta di indicatori misurabili in modo oggettivo e derivati in buona parte dalla riserva comunitaria del 4%. Si riportano in Allegato F la definizione degli indicatori e i target previsti. Le specifiche modalità di attuazione della riserva centrale, secondo le linee di indirizzo qui definite e concordate con le amministrazioni, sono attuate sulla base di determinazioni del CIPE.

### **6.6.3 Riserva regionale per il consolidamento della qualità dell'azione dei soggetti locali**

Al fine di estendere e consolidare il processo di modernizzazione istituzionale e amministrativa presso le autonomie locali e altri soggetti locali cui sono attribuite responsabilità e competenze di particolare rilievo strategico ai fini del conseguimento degli obiettivi del QCS, alle Amministrazioni regionali è affidato il compito di introdurre una riserva di performance, a valere su risorse nazionali aggiuntive. Il perseguimento di questo obiettivo si fonderà su meccanismi di premialità a disegno e a responsabilità regionale e che riguarderanno due distinti ambiti: la predisposizione di progetti "di qualità" in settori individuati dalla Regione, con particolare attenzione per quelli a natura integrata, e con priorità per i settori culturale, ambientale e della Società dell'informazione; ovvero il conseguimento di obiettivi di rafforzamento istituzionale, fissati dalla Regione, da parte di istituzioni locali coinvolte nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

I meccanismi di incentivazione saranno individuati ex-ante da ciascuna Regione previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali; la messa a punto di tali meccanismi sarà effettuata entro il 31-7-2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto con il DPS. Ciascun meccanismo sarà mirato a un gruppo ristretto e omogeneo di soggetti operanti sul territorio regionale e per ciascun gruppo saranno definiti obiettivi rilevanti da raggiungere, tradotti in indicatori e target in coerenza con i principi di semplicità, trasparenza, chiarezza e adeguatezza. Le Regioni provvederanno a dare ampia diffusione alla definizione di tali meccanismi presso i soggetti locali e a organizzare un'attività di valutazione del soddisfacimento degli indicatori e target previsti specifica, nel

rispetto dei requisiti di terzietà nei confronti dei soggetti valutati, ferma restando la decisione ultima circa l'assegnazione della riserva da parte di ciascuna Autorità di gestione.

Il disegno dei meccanismi di incentivazione comprenderà anche la definizione delle modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse premiali. Gli indirizzi qui definiti per l'attuazione della riserva regionale e l'allocatione delle risorse ad essa destinate saranno esplicitati in un documento concordato fra le amministrazioni regionali e centrali interessate a seguito del quale il CIPE adotta le relative determinazioni.

### **6.7. *Rispetto della normativa comunitaria***

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

Le Autorità di gestione dei programmi sono responsabili del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunicano ai rispettivi Comitati di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- l'attuazione delle Direttive Comunitarie
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

#### *L'attuazione delle Direttive Comunitarie*

Ai sensi del Trattato CE gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire all'interno dei propri ordinamenti nazionali le Direttive comunitarie.

Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno una volta l'anno, presenta una relazione al Comitato di Sorveglianza del QCS in merito al recepimento delle Direttive comunitarie, nonché sugli eventuali procedimenti di infrazione in corso. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, il Comitato di Sorveglianza del QCS individua le azioni più opportune per stimolare la tempestiva implementazione delle suddette direttive.

Al fine di accelerare il recepimento della normativa comunitaria, le attività di assistenza tecnica svolte dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie dovranno orientare e supportare le Amministrazioni regionali nell'adozione degli strumenti di recepimento più opportuni.

### *Le regole in materia di concorrenza*

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di diritto derivato vincolanti<sup>77</sup>) in materia di concorrenza.

Il cofinanziamento comunitario di aiuti di Stato è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, vigono gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1783/2003. Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agricolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

### *Le gare di appalto*

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e di concessioni di lavori e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

### *I grandi progetti*

Ai grandi progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La Commissione Europea – DG Politica Regionale ha pubblicato nel corso del 2002 una guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento, come base di riferimento e di indirizzo.

Ove necessario, il PON ATAS potrà finanziare azioni di assistenza tecnica mirata a favore delle Amministrazioni interessate.

### *La tutela dell'ambiente*

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

---

<sup>77</sup> Regolamenti, direttive e decisioni.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Nel settore della valutazione di impatto ambientale, il recepimento della Dir. 97/11/CE è avvenuto – nei fatti – attraverso il D.P.R. 11 febbraio 1998, il D.P.C.M. 3 settembre 1999 e il D.P.C.M. 1 settembre 2000 che ha ampliato le categorie di progetti sottoposti a procedura di VIA ed ha imposto l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ragione di ciò, le Regioni italiane, nel normare le modalità di applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla Dir. 85/337/CEE, hanno potuto considerare i contenuti della Dir. 97/11/CE.

Peraltro, il Ministero dell'Ambiente attraverso la Circolare esplicativa del D.P.C.M. 3 settembre 1999<sup>78</sup> ha confermato l'obbligo della diretta e immediata applicabilità della Dir. 97/11/CE, anche in assenza di esplicito recepimento da parte delle Autorità nazionali.

In ogni caso, in ragione della rilevanza del tema nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi Strutturali, si conferma che a tutti i progetti la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all'autorità competente dopo il 14 marzo 1999, si applica la Dir. 97/11/CE.

Per quanto riguarda la Direttiva 92/43/CEE "habitat", le autorità italiane hanno notificato la lista dei Siti di Importanza Comunitaria proposti per l'inclusione nella rete NATURA 2000. Con il DPR 129/03 l'Italia ha completato il recepimento della Direttiva 92/4/CEE, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza.

Senza pregiudizio delle responsabilità delle Autorità di Gestione, definite all'articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE<sup>79</sup> "habitat" e 79/409/CEE<sup>80</sup> "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla localizzazione sul territorio di riferimento (singola regione o Mezzogiorno) dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dalle Autorità ambientali competenti, di concerto con le Autorità di gestione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi Strutturali.

---

<sup>78</sup> Circolare del Ministero dell'Ambiente 14 marzo 2000, n. 3183 - Diretta e immediata applicabilità del D.P.C.M. 3 settembre 1999 in materia di VIA. regionale

<sup>79</sup> GUCE L 206 del 22.07.1992

<sup>80</sup> GUCE L 103 del 25.04.1979

### *Le pari opportunità*

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, occorre adottare criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità. È necessario valutare la possibilità di avviare un'azione adeguata di messa in rete per le autorità responsabili delle pari opportunità al fine di consentire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori pratiche.

Per la promozione del principio, sarà importante non affidarsi unicamente alle misure di formazione, ma utilizzare tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione va prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche;
- favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attraverso un migliore uso dei servizi a supporto delle reti viarie e dei trasporti.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

### *Le politiche del lavoro*

Il quadro di riferimento principale è rappresentato dalla nuova Strategia Europea per l'Occupazione, che trova fondamento nella Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione".

I nuovi orientamenti identificano tre obiettivi generali e correlati tra loro: il raggiungimento della piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro ed il rafforzamento della coesione e dell'integrazione sociale.

La verifica dell'impatto occupazionale degli interventi previsti nei Complementi di Programmazione nel suo complesso sviluppata nel QCS costituisce un tema cui viene assegnata particolare importanza; l'impegno in questo ambito dovrà sostanziarsi attraverso la realizzazione di rilevazioni adatte a misurare e a valutare gli esiti occupazionali delle singole azioni.

### *Le piccole e medie imprese*

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa comunitaria vigente<sup>81</sup>) al programma.

---

<sup>81</sup> A partire dal 1 gennaio 2005 entra in vigore la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 concernente la definizione di micro, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 124/36 del 20.05.2003